

**ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE AD OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO CON
ESPOSIZIONE MERCI FUORI NEGOZIO AREE PORTICATE E PEDONALI ZUCS
(ART. 43 , comma 4 bis del Regolamento C.O.S.A.P. Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche)**

DA PRESENTARE ALMENO 35 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELL'OCCUPAZIONE

**Al Direttore Circoscrizione IV
Via G. Servais 5
10146 TORINO**

Il /la sottoscritto/a.....
nato/a a(prov.....) il..... residente in
via/c.so.....n. civico..... codice fiscale
tel cell.....e-mail.....
in qualità di:

Titolare dell'omonima ditta individuale

con sede legale in.....via/c.so.....n. civico.....

Partita IVA

ovvero

Legale rappresentante della Società

con denominazione o ragione sociale.....

con sede legale in.....via/c.so.....n. civico.....

Partita IVA

CHIEDE

**il rilascio della concessione ad occupare suolo pubblico con Esposizione di Merci Fuori Negozio
(Art. 43 comma 4 bis Regolamento C.O.S.A.P.)**

AREE PORTICATE AREE PEDONALI ZUCS

Occupazione per: LIBRI FIORI GENERI ALIMENTARI/ALTRO

lunghezza m. X larghezza m.

in via/c.so..... n. civico.....

SPECIFICARE L'UBICAZIONE

Con le seguenti strutture

per il periodo dal..... al.....

Trattasi di : NUOVA OCCUPAZIONE RINNOVO

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali, previste dall'art. 489 C.P., nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 e s.m.i.

- di essere titolare del locale commerciale sito in via.....n. per il quale è richiesto l'occupazione di suolo pubblico per la collocazione di merce fuori negozio
- di essere iscritto al n..... del..... presso la C.C.I.A.A di..... per.....
- di essere titolato allo svolgimento dell'attività di vendita a seguito di (D.I.A. / autorizzazione / Comunicazione di subingresso, ecc..).....n..... del presentata/rilasciata al/dal.....

DICHIARA INOLTRE

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali, previste dall'art. 489 C.P., nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 e s.m.i.

1. che sarà garantita una zona adeguata per la circolazione di pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (Art. 43 comma 4 del Regolamento C.O.S.A.P.);
2. che l'occupazione è contenuta all'interno del fronte dell'attività commerciale e non si estende oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ad eccezione di esposizioni fiori o libri (Art. 43 comma 4 bis del Regolamento C.O.S.A.P.);
3. di non esporre generi alimentari non confezionati ad altezza inferiore ad un metro dal suolo (Art. 43 comma 2 del Regolamento C.O.S.A.P.);
4. che le strutture non permarranno sul suolo pubblico dopo la chiusura dell'esercizio (Art. 43 comma 3 del Regolamento C.O.S.A.P.);
4. di AVERE / NON AVERE richiesto altre occupazioni con oggetti seriali, singolarmente anche inferiori a 0,50 mq., nell'ambito del territorio cittadino (Art. 13 comma 1 lettera p) del Regolamento C.O.S.A.P.)
5. **di non essere moroso nei confronti del Comune per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative.** (Art. 5 comma 6 del Regolamento C.O.S.A.P.)
6. **di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento C.O.S.A.P. , “Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione. Qualora la comunicazione di mancato utilizzo della concessione venga presentata dopo la data di inizio occupazione, il canone sarà comunque dovuto fino alla data di presentazione della comunicazione stessa, oppure per l'intero periodo richiesto, se la comunicazione viene presentata dopo la data di fine occupazione”**

ALLEGA

- fotocopia in corso di validità di un documento di riconoscimento del richiedente
- N. ____ fotografie delle strutture e N. ____ planimetrie dell'aera

Torino,.....

Firma.....

Informativa ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In osservanza di quanto disposto dall'art.13 del D.L.gs 30.06.2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:

1. il trattamento dei Suoi dati è finalizzato unicamente al rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico;
2. il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;
3. il conferimento dei dati è necessario per il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico; pertanto la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di concedere il succitato provvedimento;
4. i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli Incaricati;
5. i dati stessi non saranno comunicati a terzi;
6. i dati forniti saranno trasmessi ai Settori di competenza;
7. Gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all'art.7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento;
8. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 4

Torino _____

Firma _____

Regolamento C.O.S.A.P. Canone di Occupazione Spazi ed aree Pubbliche

Art. 5 Rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

comma 6: Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

comma 8: Le concessioni od autorizzazioni devono essere ritirate prima dell'inizio dell'occupazione. Esse sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data del ritiro delle stesse da parte del richiedente. L'omesso ritiro comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a 500,00 ai sensi di legge.

Art. 7 Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione

comma 1: Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione.

comma 2: La concessione è revocata d'ufficio: a) se non è stato corrisposto il canone previsto per l'anno precedente prima dell'emissione de ruolo; b) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione; c) se il concessionario utilizza il suolo pubblico per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso; d) per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

comma 3: In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla durata di presentazione della domanda, prima della cessazione dell'occupazione e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata. **Qualora la comunicazione di mancato utilizzo della concessione venga presentata dopo la data di inizio occupazione, il canone sarà comunque dovuto fino alla data di presentazione della comunicazione stessa, oppure per l'intero periodo richiesto, se la comunicazione viene presentata dopo la data di fine occupazione.**

Art. 13 Occupazioni non assoggettate al canone

comma 1. lettera p): le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4. Tale esenzione non si applica nel caso di richieste per più occupazioni occupazioni con oggetti seriali, singolarmente anche inferiori a 0,50 mq., presentate dal medesimo soggetto, nell'ambito del territorio cittadino.

Art. 43 esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via in aree non comprese negli ambienti porticati o nelle aree pedonali della ZUCS, può essere rilasciata la concessione per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri due e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale. In tali casi non occorre il parere preventivo dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano ne il controllo preventivo del Corpo di Polizia Municipale, qualora l'occupazione avvenga nel rispetto delle condizioni previste dal Codice della strada.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
4. Gli esercenti di attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di specifica tradizione commerciale locale, ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere la concessione anche in deroga ai limiti previsti dal comma 1, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate dai competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. In tali casi la domanda dovrà essere presentata trentacinque giorni prima e si ritiene acquisito il parere trascorsi venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 4.b. **Nelle aree porticate ed in quelle pedonali della ZUCS dovrà essere ottenuto il parere da parte dei settori delle amministrazioni competenti in materia di decoro ed arredo urbano, di concerto con la Soprintendenza qualora esista un vincolo ambientale e monumentale. In questi casi la possibilità di occupare il suolo è comunque sempre limitata ad un massimo di 70 centimetri, e sempre contenuta all'interno del fronte dell'attività commerciale. Possono essere previste occupazioni con dimensioni maggiori esclusivamente per l'esposizioni di fiori e libri**
5. l'esposizione di merci per periodi non superiori a dieci giorni consecutivi aventi dimensioni eccedenti quelle previste nel comma 1 può essere concessa nel rispetto delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale.

Punto 10 allegato A del Regolamento C.O.S.A.P.

Occupazioni temporanee per attività Economiche e/o Promozionali od ad esse correlate... La tariffa, in ogni caso, non potrà essere inferiore ad Euro 35,00.